

Schede di lettura del Decreto e della Tabella per le graduatorie ad esaurimento

Decreto Direttoriale del **16/3/2007**

<p>Chi è interessato a presentare la domanda <u>Attenzione:</u> Tutti i docenti e gli educatori già inseriti in graduatoria permanente (anche nel 2004 e che non hanno presentato domanda nel 2005) devono presentare la domanda, anche se non hanno nulla da aggiornare, ai fini della conferma dell'iscrizione, altrimenti verranno cancellati definitivamente dalle graduatorie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I docenti e gli educatori già inseriti in graduatoria permanente (anche nel 2004 e che non hanno presentato domanda nel 2005) che intendono integrare e/o aggiornare e/o confermare, e/o trasferirsi in altra provincia presenteranno il modello 1 ▪ I docenti e gli educatori che avendone i titoli (vedi riquadri successivi: nuovi inserimenti) intendono inserirsi per la prima volta presenteranno il modello 2 ▪ Attenzione: i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie del 2005, in previsione del conseguimento del titolo attraverso i percorsi abilitanti ordinari (SSIS, COBASLID, Didattica della musica e Scienze della formazione primaria) e che non hanno sciolto la riserva alle date stabilite (entro il 30/6/2006) sono considerati depennati dalle graduatorie e quindi devono presentare una nuova domanda di inclusione (a pieno titolo o con riserva se ancora in attesa di conseguire il titolo)
<p>Nuovi inserimenti a pieno titolo</p>	<p>I nuovi inserimenti a pieno titolo riguardano esclusivamente le graduatorie ad esaurimento di III fascia e si possono chiedere per una sola provincia.</p> <p><u>Requisiti necessari per l'inserimento a pieno titolo:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) idoneità o abilitazione all'insegnamento o a posti di educatore conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti o attraverso le procedure riservate compresi i docenti di strumento musicale (vedi punto specifico) b) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica c) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguite in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;

<p>Nuovi inserimenti con riserva</p>	<p>I nuovi inserimenti con riserva riguardano esclusivamente le graduatorie ad esaurimento di III fascia e si possono chiedere per una sola provincia.</p> <p><u>Possono inserirsi con riserva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 a un qualsiasi anno dei corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA DELLA MUSICA); b) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 a un qualsiasi anno di corso della Facoltà di Scienze della formazione primaria; c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005; <ul style="list-style-type: none"> • NB1) Gli iscritti ai primi due anni di Scienze della formazione primaria e di didattica della musica quadriennale, in considerazione del fatto che nel 2009, con il prossimo aggiornamento, non saranno ancora abilitati, potranno presentare il modello 2 senza dichiarare titoli e servizi (compilando solo le sezioni A, B3, C1, F e G del Modello) e pertanto saranno inclusi in coda alle graduatorie con punti 0 e potranno dichiarare titoli e servizi nel 2009. • NB2) Possono inserirsi anche coloro che sono stati ammessi ai corsi accademici (SSIS, etc) e simili, ma che hanno chiesto di prorogare, per motivi accademici, l'inizio degli stessi. <p>Per quanto riguarda l'iscrizione con riserva negli elenchi di sostegno si rimanda all'apposita sezione</p>
<p>Domanda di integrazione/aggiornamento /conferma delle graduatorie ad esaurimento</p>	<p>Interessa tutti coloro che sono già inseriti in I, II e III fascia (anche con riserva derivante da un ricorso ovvero dall'ammissione a corsi abilitanti DM 21/05 che non si sono ancora conclusi) o che vi erano inseriti nel 2004 ma non hanno presentato la domanda nel 2005 e vogliono aggiornare il proprio punteggio.</p> <p>Interessa anche tutti coloro che sono già inseriti e che, pur non dovendo aggiornare il punteggio, intendono confermare i titoli di riserva e/o precedenza e comunque la propria posizione in graduatoria.</p> <p>N.B. la mancata conferma della posizione comporterà automaticamente l'esclusione dalla procedura concorsuale. Il personale già inserito in due province mantiene il diritto ad essere inserito in due province. Il personale già inserito in una delle tre fasce che abbia titolo all'inserimento in altra graduatoria, lo può fare sempre nella stessa provincia (se inserito in una sola) o in una delle due in cui è già inserito.</p>

<p>Trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e contestuale aggiornamento del punteggio</p>	<p>Il trasferimento in provincia diversa riguarda tutte le graduatorie in cui si è inseriti. Di conseguenza si verrà cancellati da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NB1) Solo con questo aggiornamento il trasferimento avviene a pettine nelle rispettive fasce delle graduatorie della provincia di arrivo; dal prossimo aggiornamento il cambio di provincia avverrà in coda a tutte le fasce già presenti in quella provincia. <p><u>Personale interessato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I docenti e gli educatori che sono già inseriti in I, II e III fascia e che intendono presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia di una provincia diversa da quella di attuale inserimento con il conseguente aggiornamento del proprio punteggio. ▪ I docenti e gli educatori già inseriti nelle graduatorie permanenti di due province (quelli in I fascia) possono chiedere il trasferimento delle graduatorie di una sola delle due province, mantenendo l'iscrizione nell'altra. ▪ I docenti e gli educatori già inseriti che chiedono il trasferimento ad altra provincia e che abbiano titolo ad ulteriori inserimenti. In questo caso il trasferimento va chiesto sempre per la stessa provincia di inserimento (per cui la provincia di trasferimento e nuovo inserimento deve coincidere).
---	--

<p>L'aggiornamento del punteggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti dopo il 2 Maggio 2005 (data di scadenza delle domande precedenti) e comunque entro il 19/04/2007. E' possibile chiedere anche la valutazione dei titoli precedenti alla data del 2 maggio 2005 non dichiarati e valutati. ▪ Nel caso dei servizi è possibile dichiarare anche quelli di anni scolastici precedenti al 2005/06 purché negli stessi anni scolastici non sia già stato raggiunto il punteggio massimo. ▪ Per coloro che erano inclusi nel 2004 e, non avendo presentato domanda nel 2005, intendono reinserirsi in graduatoria si adotta la medesima procedura con riferimento alla data del 21 maggio 2004 (data di scadenza delle domande nel 2004). ▪ NB1) I titoli e i servizi già dichiarati mantengono la loro valutazione, salvo per il punteggio di montagna di cui diciamo dopo. In questo senso non è possibile modificare le scelte fatte negli anni precedenti sia rispetto ai 30 punti che rispetto ai servizi non specifici.
<p>Norma specifica per chi è già inserito in I e II fascia e vuole aggiornare il punteggio</p>	<p>La valutazione dei titoli viene effettuata, per chi è iscritto in I e II fascia, sulla base della tabella approvata con DM n. 11 del 12 febbraio 2002 come modificata ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge n. 143/2004 (allegato 1)</p>

Norme generali per l'attribuzione dei punteggi in III fascia effettuata sulla base della nuova tabella (DM 27 del 15/03/2007) (allegato 2).

Rideterminazione del punteggio per l'abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole (es. il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma S.S.I.S. o COBASLID). ▪ NB1) Il vecchio titolo in questo caso potrà essere valutato come altra abilitazione
Valutazione dell'abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione si effettua con l'apposita tabella già prevista nei precedenti aggiornamenti (da 4 a 12 punti) (punto A1). ▪ Il voto conseguito deve essere rapportato a 100 come indicato nel punto A2 della Tabella ▪ A tutte le abilitazioni, salvo quelle a cui spettano i 30 punti (SSIS etc), spettano ulteriori 6 punti.
Regole per l'assegnazione dei "30 punti" aggiuntivi agli abilitati SSIS, COBASLID, Didattica della Musica e Scienze della formazione primaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato; ▪ Non sono valutabili i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S, COBASLID, Didattica della musica e del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titolo d'accesso per una qualunque classe di concorso/tipo di posto con la corrispondente attribuzione dei 30 punti. ▪ Per quanto riguarda Scienze della Formazione primaria e il corso quadriennale di didattica della musica, qualora si fosse già inclusi in graduatoria permanente con altro titolo il servizio prestato nel periodo di durata legale dei corsi è valutabile pur essendo ugualmente prevista l'assegnazione dei 30 punti. ▪ Le abilitazioni conseguite nei corsi aggiuntivi SSIS (semestrali) non danno diritto ai 30 punti ma solo ai 6 punti e quindi in tale periodo il servizio è regolarmente valutabile

<p>Regole generali per la valutabilità dei servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente; ▪ Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare e assimilati, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.) ▪ Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative. ▪ I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali. ▪ I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la scuola ha ottenuto la parità). ▪ I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. ▪ I servizi prestati con rapporto di lavoro non dipendente (COCOCO, COCOPRO, etc) si valutano per gli effettivi giorni di servizio e non per l'intero periodo. ▪ Resta fermo che sono valutabili solo i servizi nelle scuole statali, paritarie, legalmente riconosciute, autorizzate o parificate corrispondenti a posti o classi di concorso. Qualunque altro tipo di servizio non è valutabile. In particolare non è valutabile il servizio di religione cattolica e materie alternative. ▪ I servizi prestati nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito possono essere valutati, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune a scelta dell'interessato.
<p>Servizi contemporanei su più insegnamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dall'anno scolastico 2003/04, il servizio prestato contemporaneamente su più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato.
<p>Servizio non specifico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, a partire dal 2003/04 è valutato nella misura del 50% (in questo caso non è valutabile contemporaneamente come specifico). ▪ Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività. ▪ Il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile, esclusivamente, per le graduatorie corrispondenti. ▪ I servizi specifici o non specifici sono comunque valutabili complessivamente per un massimo di 6 mesi per ogni a.s.

<p>Servizi che danno diritto al doppio punteggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dall'anno scolastico 2003/04 e fino al 2006/07 è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole primarie pluriclassi ubicate in un Comune classificato come di montagna ai sensi della legge n. 90/57 (i relativi elenchi sono disponibili presso i CSA distinti per i vari anni scolastici) nelle piccole isole e presso gli istituti penitenziari. • Dal 2007/08 tutti i servizi saranno valutati normalmente. <p>NB1) Per quanto riguarda i servizi di montagna già valutati doppi per il 2003/04 e 2004/05 il ripristino del punteggio normale avverrà a cura del sistema informativo del MPI. Coloro che hanno prestato servizio nelle primarie pluriclassi ai sensi della L. 90/57 dovranno ridichiarare tali servizi non essendo possibile distinguerli dagli altri servizi di montagna.</p> <p><i>Come FLC avevamo espresso un parere positivo rispetto alla soluzione prospettata nella legge finanziaria: abolizione del punteggio doppio a partire dal 2007/08. E' chiaro che tale soluzione non è più applicabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Resta quindi aperto il problema di coloro che in base a quella norma sbagliata, ma all'epoca legittima, in questi anni sono stati costretti a spostamenti faticosi e costosi per mantenere la posizione in graduatoria. Non potendosi mantenere il doppio punteggio, riteniamo che debba essere previsto un "risarcimento" a fronte di una adeguata documentazione.</i></p>
<p>Servizio di sostegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Specializzati:</u> il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di appartenenza, di cui al D.M. 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio. Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso. ▪ <u>Non specializzati:</u> il servizio si valuta sulla classe di concorso dalla quale è derivata la nomina.

<p>Altri titoli di studio di livello pari o superiore al titolo di accesso (punti 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si valutano i titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso. In particolare per gli insegnamenti a cui si accede con la laurea (comprese le primarie, l'infanzia e il personale educativo per cui è ad ordinamento la laurea quadriennale) si valutano solo le lauree del vecchio ordinamento o quelle specialistiche del nuovo ordinamento. • Per le classi di concorso della scuola superiore a cui si accede con il solo diploma di scuola media superiore si valutano anche gli eventuali ulteriori diplomi e le lauree triennali del nuovo ordinamento.
<p>Laurea in lingue straniere (punti 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le sole graduatorie della scuola primaria si valuta il possesso di una laurea in lingue (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco) purché la stessa permetta l'accesso all'insegnamento alle scuole secondarie (45/A,46/A) • Il possesso di tale laurea permette anche l'inclusione nello specifico elenco per l'insegnamento della corrispondente lingua straniera in subordine a coloro che possiedono la specifica idoneità. • Questa valutazione è alternativa a quella dei titoli di livello pari o superiore: quindi si assegnano solo 6 punti, non 3 + 6.
<p>Laurea in Scienze della formazione primaria (punti 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si valuta la Laurea ad indirizzo scuola primaria per le graduatorie delle primarie e del personale educativo e quella ad indirizzo scuola d'infanzia per la graduatoria della scuola d'infanzia. • La valutazione spetta solo nel caso in cui la laurea in scienze della formazione primaria non sia già titolo di accesso alla graduatoria. • Questa valutazione è alternativa a quella dei titoli di livello pari o superiore e a quella di ulteriori abilitazioni: quindi si assegnano solo 6 punti, non 3 + 6.
<p>Altre abilitazioni (punti 3)</p>	<p>Si valutano tutte le ulteriori abilitazioni conseguite. Nel caso si sia in possesso di più abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari con un unico esame tale valutazione non spetta. Non sono valutabili per le secondarie le abilitazioni di primaria, infanzia e personale educativo e viceversa.</p>
<p>Dottorato di ricerca (al massimo 1) punti 12</p>	<p>Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per Statuto (allegato 4)</p>

<p>Specializzazione pluriennale (al massimo 1) (punti 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono valutabili gli specifici diplomi di specializzazione pluriennale rilasciati solo dalle Università statali e legalmente riconosciute con la specifica denominazione: “Diploma di Specializzazione” (in sigla D.S.). • Non sono inclusi in questa definizione le specializzazioni per il sostegno e i corsi SSIS.
<p>Diplomi di perfezionamento, Master (al massimo 3) (punti 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono valutabili i diplomi di perfezionamento, Master (con tale specifica denominazione) di I e II livello rilasciati solo da Università statali o legalmente riconosciute. Devono avere una durata annuale (almeno 1500 ore pari a 60 crediti), con esame finale ed essere coerenti con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria. • Si considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i master di metodologie didattiche e analoghi.
<p>Corsi di perfezionamento (al massimo 3) (punti 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono valutabili gli attestati dei corsi di perfezionamento di durata annuale con esame finale rilasciati da Università statali o legalmente riconosciute. Devono essere coerenti con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria. • Si considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i corsi di perfezionamento in metodologie didattiche e analoghi.
<p>Limiti per la valutazione delle specializzazioni, master e perfezionamenti: al massimo punti 10 complessivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda master e perfezionamenti può essere dichiarato un solo titolo per ogni anno accademico. • Per Specializzazioni Master e perfezionamenti il punteggio massimo è di 10 punti. • I limiti indicati per il numero di specializzazioni (1), master (3) e perfezionamenti (3) e il limite complessivo di 10 punti si applicano a partire da questo aggiornamento, ma tengono conto anche di quanto già dichiarato nei precedenti aggiornamenti. • Non potendo la norma essere retroattiva, chi ha già superato questi limiti nei precedenti aggiornamenti mantiene il punteggio acquisito, ma naturalmente non può dichiarare altro.

Specializzazione per il sostegno

<p>Inserimento a pieno titolo negli elenchi di sostegno</p>	<p>Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti dello specifico titolo di specializzazione possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento su posti comuni;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce;▪ per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria; in relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto agli altri aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno, sulla base dei punteggi rideterminati in base alle tabelle di cui agli allegati 1 o 2 previste per il restante personale. Il servizio prestato su posto di sostegno dai candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento;▪ per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria;▪ gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
--	--

<p>Inserimento con riserva negli elenchi di sostegno</p>	<p>Relativamente agli elenchi di sostegno possono iscriversi con riserva le seguenti categorie di docenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abilitati S.S.I.S o COBASLID, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; b) abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno. c) Laureati in Scienze della Formazione primaria che stanno seguendo l'apposito modulo di sostegno <p>Lo scioglimento della riserva avverrà con le medesime procedure previste per la riserva dell'abilitazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NB 1) Per quanto riguarda Scienze della formazione primaria potranno inserirsi con riserva per il sostegno anche coloro che stanno conseguendo la Laurea (quindi già iscritti con riserva rispetto all'abilitazione) con contestuale acquisizione del modulo di sostegno: <i>in questo caso alla data stabilita potranno sciogliere entrambe le riserve in quanto non si tratta di un corso aggiuntivo o successivo, ma è parte integrante del percorso formativo.</i>
---	---

Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

<p>Inserimento negli elenchi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria</p>	<p>Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale o abilitante o 2. i candidati in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria, in cui sia riportato il superamento dell'esame linguistico 3. (in subordine ai primi 2), i candidati in possesso della laurea in lingua straniera purché la stessa permetta l'accesso all'insegnamento alle scuole secondarie (45/A,46/A).
---	---

Norme generali per la presentazione delle domande la compilazione delle graduatorie e l'utilizzo delle stesse.

<p>Presentazione delle domande</p>	<p>Le domande vanno presentate al CSA (ora USP) del capoluogo della provincia richiesta (con esclusione di Trento, Bolzano e della Valle D'Aosta che hanno specifiche procedure) entro il 19/04/2007 o per raccomandata R/R, o con consegna a mano o tramite internet.</p> <p>Quest'ultima possibilità è riservata ai soli candidati già iscritti che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento che potranno utilizzare la funzione resa disponibile sul sito internet del MPI (www.pubblica.istruzione.it) alla sezione "personale scuola, reclutamento, graduatorie permanenti" secondo le modalità descritte nell'apposita guida. In ogni caso andrà inviata al CSA (ora USP) di competenza la stampa prodotta dalla procedura debitamente firmata.</p> <p>NB1) Non sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le domande presentate oltre il termine di scadenza - le domande prive della firma del candidato
<p>Precedenza a parità di punteggio</p>	<p>Spetta nell'ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a chi è inserito da più tempo nelle graduatorie permanenti; 2. al trasferito da altra provincia rispetto ad un nuovo inserito; 3. a chi ha i titoli di precedenza previsti dall'allegato 6. <p>A parità di tutte le altre condizioni precede il più giovane di età</p>
<p>Priorità nella scelta della sede per il personale di cui all'Art. 21 e 33 della L. 104/92 (Modello A)</p>	<p>Questo modello deve essere compilato solo da coloro che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede in occasione delle nomine a tempo indeterminato e determinato. Le priorità sono di due diverse tipologie: personale e per assistenza a familiari.</p> <p>In caso di handicap personale di cui alla L. 104/92 Art. 21 e all'Art. 33 comma 6 va compilato il quadro B1 e va allegata la specifica certificazione medica rilasciata dalle USL.</p> <p>In caso di assistenza a familiari (Legge 104/92 Art. 33 commi 5 e 7) va compilato il quadro B2 e va allegata oltre alla certificazione medica del familiare da assistere anche, la dichiarazione degli altri fratelli/sorelle da cui risultino le condizioni oggettive per cui questi non possono a loro volta prestare assistenza continuativa nel caso di assistenza ai genitori se non si è figli unici.</p>

	<p>Ricordiamo che la precedenza nella scelta, relativa all'assistenza a familiare, può essere applicata solo per il comune di residenza dello stesso o , nel caso non vi siano posti disponibili, in comune limitrofo della provincia.</p>
<p>Scioglimento delle riserve</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine, entro cui sarà disposto lo scioglimento della riserva, per le operazioni relative al 2007/08 previa presentazione da parte degli interessati della certificazione del diploma di abilitazione o di specializzazione, verrà fissato con uno specifico Decreto Ministeriale (si presume che la data sia 30/06/2007). • Contestualmente allo scioglimento della riserva sarà attribuito il punteggio relativo all'abilitazione conseguita. • L'iscrizione con riserva verrà fatta anche nei confronti di coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità. • L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consentirà all'interessato la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato né dalle graduatorie ad esaurimento né dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia. Naturalmente sarà possibile acquisire supplenze dalla III fascia d'istituto come non abilitati, qualora si sia inclusi o si chiedi l'inclusione nella stessa. • Nel Marzo 2008 sarà previsto lo scioglimento della riserva per coloro che frequentano i corsi abilitanti previsti dalla L. 143/04 e per i quali abbiamo chiesto di prevedere un recupero delle eventuali mancate assunzioni a tempo indeterminato dovute ai ritardi nella conclusione dei corsi. • Il Ministero, in applicazione di quanto previsto nella Legge Finanziaria, indicherà anche una data ulteriore di scioglimento della riserva per coloro che si abilitano con i percorsi ordinari nel 2008 (presumibilmente 30/6/2008) • Negli anni successivi si procederà a sciogliere le riserve di chi si abilita successivamente.
<p>Utilizzo delle graduatorie ad esaurimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le graduatorie che si aggiornano quest'anno hanno validità per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine assegnati per questi 2 anni scolastici. • Le graduatorie sono utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sui posti non vacanti e su

	<p>tutti gli spezzoni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province, ha titolo a sceglierne una delle due sia ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni, che ai fini delle supplenze brevi (graduatorie d'istituto). • NB 1) Nel nuovo regolamento delle supplenze, in corso di emanazione, è definitivamente chiarito che la rinuncia ad una nomina a tempo determinato dalle graduatorie ad esaurimento non determina alcuna sanzione.
Scelta della provincia ai fini delle supplenze brevi: graduatorie d'istituto	<p>Per il momento questa possibilità non è prevista in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento delle supplenze che prevede una modifica del numero di scuole e alcune specifiche modalità per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell'infanzia.</p> <p>Probabilmente nel mese di Giugno sarà possibile presentare una specifica domanda.</p>
Pubblicazione delle graduatorie	<p>Compete ai singoli CSA (ora USP) pubblicare le graduatorie I singoli candidati saranno graduati con il punteggio complessivo e con accanto l'indicazione dei titoli di riserva e/o di preferenza Per il sostegno e per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria saranno pubblicati elenchi distinti.</p>
Reclami e ricorsi	<p>Termini per la presentazione dei reclami e dei ricorsi: I reclami vanno presentati al CSA (ora USP) entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie I ricorsi avverso le graduatorie definitive vanno presentati al TAR entro 60 gg o 120 giorni al Capo dello Stato</p>
Validità delle graduatorie e futuri aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Le graduatorie così aggiornate hanno validità per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. • Nel 2009 e nei bienni successivi sarà possibile solo l'aggiornamento del punteggio, l'inserimento di nuovi titoli inclusa la specializzazione di sostegno. • Nel 2009 e nei bienni successivi sarà possibile anche il trasferimento in altra provincia ma si verrà inseriti in coda a tutte le fasce già presenti. • NB 1) Nel 2008, considerata la carenza di personale specializzato, abbiamo chiesto di permettere l'integrazione con i titoli di sostegno eventualmente conseguiti, con inserimento in coda agli elenchi esistenti, come avviene per il concorso ordinario.

Norme specifiche per l'insegnamento di strumento musicale

<p>Valutazione dei titoli e dei servizi per la graduatoria di strumento musicale</p>	<p>Per questo insegnamento continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli, di cui all'allegato 3. I titoli artistico -professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti. I periodi di riferimento per la valutazione dei titoli e dei servizi sono gli stessi delle altre graduatorie.</p>
<p>Aggiornamento/trasferimento conferma delle graduatorie di strumento musicale</p>	<p>Il personale docente di strumento musicale, già inserito nella II e III fascia delle graduatorie permanenti (già denominate rispettivamente I e II fascia) può chiedere: l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di altra provincia o chiedere la permanenza in graduatoria; La richiesta di trasferimento da una provincia comporta il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati si sia già costituita una graduatoria di coda alla II fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda. Il trasferimento nella graduatoria di III fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria;</p>
<p>Reinserimento nelle graduatorie di strumento musicale</p>	<p>Il reinserimento di chi era presente nel 2004 e non aveva presentato domanda nel 2005 è analogo a quello delle altre graduatorie. L'unica procedura diversa è la possibilità di reinserirsi per coloro che erano stati depennati a seguito della sentenza del Consiglio di Stato successivamente sanati dalla legge finanziaria e che quindi potranno ripristinare la propria posizione in graduatoria.</p>

<p>Nuovi inserimenti nelle graduatorie di strumento musicale</p>	<p>Possono inserirsi nella III fascia della graduatoria di strumento musicale coloro che siano in possesso della specifica abilitazione ottenuta attraverso i corsi abilitanti o ope-legis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abilitazione in educazione musicale conseguita entro il 2 maggio 2005 data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 (<i>anche gli inclusi con riserva a quella data e che successivamente l'hanno sciolta</i>) e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art.1, comma 605 della legge n. 296/06); b) abilitazione in educazione musicale conseguita, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio, presso la scuola di Didattica della musica, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'a.s. 2003/2004 (art. 1, comma 4 bis legge n. 143/04); c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001); d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004; e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992 <p>NB 1) Resta aperto il problema dell'impossibilità di inserimento con riserva nelle graduatorie di strumento non essendo previsto un percorso ordinario di abilitazione.</p> <p>Per affrontare e risolvere questa situazione, che coinvolge anche molti docenti con anni di servizio, abbiamo sollecitato nei giorni scorsi il Ministero con un documento unitario.</p>
---	--